

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi o Cooperativa Fidi)

Sondrio Confidi al Terziario Soc. Coop.

Sede legale in Sondrio - 23100 - Via del Vecchio Macello, 4/c

Telefono **0342/53.33.30** E-mail: **info@sofidi.it**

Iscrizione al Registro Imprese di Sondrio: REA 30939.

Codice Fiscale n. **80002180141** e Partita I.V.A. n. **00646670141** Iscrizione A.C.M.P. n.A106707 – Trib. So Reg.Soc. n. 1920

Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del D. Lgs. n. 385/93 (Tub): 27377

SEZIONE II - INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)					
_Qualifica					
Telefono cellulare					
izzo e-mail					
al n°					

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di Sondrio Confidi al Terziario (di seguito **Sofidi** o **Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie sia sussidiaria che a prima richiesta di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie di Sofidi da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari**).

In particolare Sofidi rilascia garanzia fideiussoria in favore dell'intermediario, di norma in misura pari al 50% (ma non oltre l'80%) del finanziamento erogato all'impresa Socia.

Con la concessione di una garanzia «sussidiaria» il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che l'intermediario erogante abbia esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Socio e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio è tenuto a rimborsare il Confidi degli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

I Soci del Confidi sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (imprese PMI), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni sia a breve che a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria ed è concessa di norma nella misura del 50%.

Il Confidi opera con il Fondo di Garanzia per le PMI ex. legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a).

In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Nel caso di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/96 il Confidi si impegna a ridurre la commissione sulla garanzia applicata.

Il Confidi pone in essere accordi di Convenzione con Intermediari finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per i Soci. La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Se tale obbligazione, pertanto, non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Le prestazioni di garanzia per le Imprese sono regolate dalle seguenti condizioni economiche:

Tassa di ammissione: € 25,00 una tantum;

Quota di capitale sociale: proporzionale all'ammontare del finanziamento garantito e secondo i seguenti scaglioni di importo:

- fino a 150.000,00 euro: 2,5%;
- da 150.001,00 a 250.000,00: 1,5%;
- oltre i 250.001,00 euro: 1%

La quota di CAPITALE SOCIALE sarà **interamente rimborsata** all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia, dietro presentazione di apposita richiesta dall'impresa.



FOGLIO INFORMATIVO

Costo prestazione garanzia: calcolato sull'importo finanziato erogato in funzione della tipologia, della durata dell'operazione; in caso di operazioni di importo ridotto e/o durata contenuta verrà applicata una commissione minima pari a 200 euro. Di seguito la tabella con i valori massimi:

Durata	Chiro	grafari	lpot	ecari	Aperture di
(mesi)	Investim.	Liquidità Consolid.	Investim.	Liquidità Consolid.	credito e autoliquidanti
12	0,50%	0,60%	0,30%	0,40%	1,00%
36	1,00%	1,20%	0,60%	0,80%	
48	1,50%	1,80%	0,90%	1,20%	
60	2,00%	2,40%	1,20%	1,60%	
72	2,50%	3,20%	1,50%	2,00%	
84	3,00%	4,00%	1,80%	2,40%	
96	3,00%	4,80%	2,10%	2,80%	
108	3,50%	5,40%	2,40%	3,20%	
120	4,50%	6,00%	2,70%	3,60%	
144	-	-	3,00%	4,00%	
180	-	-	3,00%	4,40%	

La quota di capitale sociale, la commissione fideiussoria e l'eventuale tassa di ammissione verranno trattenute all'atto dell'erogazione del finanziamento assistito da garanzia.

La commissione fideiussoria è esclusa da IVA ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72.

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia, pari ad un massimo dello **0,30% annuo** dell'ammontare residuo dell'operazione.

All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia Vi saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese e azioni relativi all'operazione.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, la commissione di garanzia non sarà rimborsabile al socio.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO/CLIENTE

L'ammissione a Socio di Sofidi e la concessione della garanzia sono deliberate, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione di Sofidi.

Il Confidi può richiedere all'Intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Socio le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Cliente del pagamento in questione.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi al Socio e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito.
- mancato pagamento da parte del Socio delle competenze spettanti a Sofidi.

Il Socio ha diritto di recedere dalla garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

PROCEDURE DI RECLAMO

Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Reclami, a mezzo di:

☐ lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Sondrio Confidi al Terziario Soc.Coop. - Ufficio Reclami
Via Del Vecchio Macello, 4/C 23100 SONDRIO;

e-mail: info@sofidi.it

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)(1). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito <u>www.arbitrobancariofinanziario.it</u>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi(2).

Il Confidi e Sofidi mettono a disposizione del Cliente - presso i propri locali le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

¹⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

²) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio/Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.



FOGLIO INFORMATIVO

LEGENDA

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Debitore Principale: l'Impresa. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa – secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia del Confidi.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente.

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Fondo di Garanzia per le PMI: per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno - www.mcc.it

<u>-</u>	
Firma per ricevuta:	